



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ALTIERI | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LAINO | AURELIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRANDE | FELICE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1131/2019
depositato il 15/02/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 706/2018 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:
SINTESI COMUNICAZIONI SRL
COLLINA LIGUORINI CDA S.TOMMASO 20P 83100 AVELLINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030502607/2017 IRES-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030502607/2017 IVA-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030502607/2017 IRAP 2012

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1131/2019

UDIENZA DEL

30/10/2019 ore 09:00

N° 8544

PRONUNCIATA IL:

30/10/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/11/19
Il Segretario

FATTO

L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla s.r.l. SINTESI COMUNICAZIONI - esercente attività di comunicazione pubblicitaria - avverso e per l'annullamento dell'epigrafato avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, anno 2012, emesso dall'ufficio per il recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione ad una società sportiva dilettantistica locale, ritenuti parzialmente indeducibili (per € 16.099,00 sui 20 mila dedotti), in quanto riqualificati come di pubblicità (con applicazione della relativa percentuale di deduzione del 1,3%), sulla base della ritenuta sproporzione e difetto di inerenza tra il costo della sponsorizzazione e l'utilità ritraibile dalla stessa.

La c.t.p., in particolare, ha annullato l'atto impositivo impugnato sulla scorta sia del difetto di valida delega di firma dell'accertamento, sia della ritenuta esistenza dei requisiti di legge per avvalersi della presunzione di cui all'art. 90, comma 8, l. n. 289/02.

L'appellante si duole della decisione, di cui chiede l'integrale riforma, deducendo gli *errores in iudicando* commessi dal primo giudice, nel ritenere: a) non valida la delega che ne occupa, pur avendo la stessa tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti (i.e. indicazione della funzionaria preposta; ragioni della delega; termine, ecc.), b) valida la deduzione integrale del costo della sponsorizzazione, pur difettandone i requisiti di inerenza e congruità, in ragione della limitata diffusività del messaggio pubblicitario, dell'incoerenza tra l'oggetto dell'attività dello sponsor e quella del beneficiario, nonché della sproporzione tra costo e utile d'impresa (per € 6.611,00).

L'appellata società si è difesa, richiamando le argomentazioni già spese vittoriosamente in prime cure - prima tra tutte, la natura di presunzione assoluta di cui al cennato art. 90, comma 8, l. n. 289/02 - concludendo per il rigetto del gravame.

La causa è stata decisa all'esito della sua discussione nella pubblica udienza del 30.10.2019, sentite la parti, come da verbale.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Va preliminarmente chiarito, sebbene l'appellante tenti - con una inammissibile correzione postuma della motivazione dell'accertamento, e per avvalorare la propria tesi - di porla in dubbio, che l'effettività dell'operazione di sponsorizzazione, non è controversa secondo quanto si ricava dalla motivazione dell'atto impositivo, posto che, in sede di verifica, si sono riscontrati sia l'avvenuta stipula del contratto di sponsorizzazione che i bonifici di pagamento, così come la reale pubblicazione delle generalità dello sponsor a mezzo di cartelloni nel campo di gioco comunale.

Correttamente individuato il perimetro cognitivo della presenza causa, è a dirsi come ai fini decisori vada dato ingresso, in quanto avente valenza dirimente e assorbente delle altre questioni formali pure introdotte, all'obiezione difensiva dell'appellata società circa l'operatività, nel caso di specie, della presunzione assoluta di cui al cennato art. 90, comma 8, l. n. 289/02.

Invero, come chiarito dalla Suprema Corte in analoga vicenda (sent. n. 8981/2017), la disposizione legislativa evocata sancisce una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese *de quibus* sino alla concorrenza di Euro 200.000, se:

- a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
- c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

Orbene, risulta nel caso di specie incontestabile la ricorrenza di detti presupposti ricavabili dalla disposizione legislativa in esame. In particolare, quanto al requisito sub lett. c), maggiormente contestato, non sembra a questo Collegio che l'esposizione del nome dello sponsor con in suoi estremi, sui cartelloni del campo da gioco, sia inidonea a recare un incremento al prestigio della ditta medesima.

Valgano, al riguardo, inoltre, le ulteriori e pertinenti osservazioni svolte dall'appellata in tema di contiguità e inerenza della spesa, anche in raffronto con l'analogo costo della pubblicità radiofonica pure commissionata (v. memoria di costituzione, pagg. 14-16), cui *breviter* si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass., SS.UU. n. 642/2015), in quanto in alcun modo confutate dalla difesa erariale.

Irrilevante deve pure considerarsi l'ulteriore osservazione gravatoria circa l'asserita antieconomicità della spesa in esame, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. In ordine a quest'ultimo profilo deve, infatti, ribadirsi che quella sancita dalla l. n. 289/2002, art. 90, comma 8, è una presunzione assoluta (oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì) di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di Euro 200.000, trattandosi nel caso di specie di esborsi che sono pacificamente ben al di sotto di tale limite.

Spese compensate per complessità e peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Spese compensate.

Salerno, li 30.10.2019.


Il Relatore - Est.

Aurelio Laino



Il Presidente

Antonio Altieri



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 15/11/19
A. Altieri